

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' introdotti dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 150 del 2022)

- riferimento normativo: art. 56 bis legge n. 689 del 1981;
- i lavori di pubblica utilità possono essere concessi in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni;
- i lavori sono introdotti quale sanzione sostitutiva generalizzata, non più applicabile soltanto a determinate fattispecie (quali le contravvenzioni della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, 186, co. 9 bis d.lgs. n. 285/1992 e 187, co. 8 bis d.lgs. n. 285/1992, e i reati in materia di stupefacenti, art. 73, co. 5 bis d.P.R. n. 309/1990), ma per tutti i reati per i quali sia stata irrogata una pena non superiore a tre anni;
- l'art. 56 bis riprende la nozione di LPU dall'art. 54, comma 2 D. Lgs. 274/2000, definendoli come una *“prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”*;
- riguardo al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, si prevede che il lavoro debba essere svolto *“di regola”* nella regione in cui risiede il condannato;
- quanto alla durata, la prestazione deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere;
- ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro;
- si specifica che la prestazione lavorativa non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;
- l'articolo in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- nelle more dell'adozione del decreto ministeriale attuativo, entrando le nuove norme immediatamente in vigore, l'art. 56 bis prevede che si dovrà fare riferimento, per quanto compatibili, ai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (cfr. disciplina transitoria).

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

- riferimento normativo: artt. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis Codice della strada e art. 54 del d.lgs 274/2000;
- la citata normativa prevede la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000;
- il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato;

- l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali;
- la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN CASO DI M.A.P. (messa alla prova)

- riferimento normativo: art. 168 bis codice penale;
- possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.;
- non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p.;
- la richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- la messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l'imputato deve reperire;
- il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.